



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI

Approvato con deliberazione consiliare n° 14 di reg. del 15/02/2019

Modificato con deliberazione consiliare n° 26 di reg. del 25/06/2020

Il Sindaco
Fipponi Maurizio

Il Segretario Comunale
Di Como Roberta

INDICE GENERALE

PREMESSE
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Oggetto e ambito di applicazione
1.2 Finalità
1.3 Attuazione
ART. 2 – BONUS MATERNITÀ
2.1 Oggetto
2.2 Misura del bonus
2.3 Spese
2.4 Presentazione domanda di bonus
2.5 Requisiti
2.6 Limiti di reddito
2.7 Cumulabilità
ART. 3 – BONUS BEBE'
3.1 Oggetto
3.2 Misura del bonus
3.3 Presentazione domanda di bonus
3.4 Requisiti
3.5 Limiti di reddito
3.6 Cumulabilità
ART. 4 – SUSSIDIO PRIMI PASSI
4.1 Oggetto
4.2 Misura del sussidio
4.3 Spese

4.4 Presentazione domanda di sussidio

4.5 Requisiti

4.6 Limiti di reddito

4.7 Cumulabilità

ART. 5 – CONTRIBUTO CRESCERE IN VAL LIONA

5.1 Oggetto

5.2 Misura del contributo

5.3 Spese

5.4 Presentazione domanda di contributo

5.5 Requisiti

5.6 Limiti di reddito

5.7 Cumulabilità

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 7 – ISTRUTTORIA

ART. 8 – CONTROLLI

ART. 9 – LIQUIDAZIONE

ART. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

PREMESSE

Il Comune di Val Liona, in attuazione delle norme fissate dallo Statuto, dei valori e degli obiettivi della Costituzione ispira la propria azione ai principi di affermazione dei valori della persona, della famiglia e dell'istruzione scolastica, a qualsiasi livello pubblica e privata, e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.

A tale riguardo l'Amministrazione Comunale intende promuovere la famiglia, intesa come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, sostenendola economicamente, sviluppando ulteriormente le politiche sociali, mediante l'erogazione di una serie benefici economici a supporto della genitorialità quali "Bonus maternità", "Bonus Bebè", "Sussidio Primi Passi", e "Contributo Crescere in Val Liona".

Tali benefici, subordinati al possesso di requisiti specifici, non sono sostitutivi di altri sussidi, assegni e interventi in questo ambito previsti dalla legge e dai regolamenti, bensì hanno la funzione di dimostrare l'impegno del Comune ad essere, sempre e comunque vicino alle famiglie, a partire dal momento del concepimento fino al termine dell'età scolare.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Oggetto e ambito di applicazione

Con il presente regolamento il Comune di Val Liona stabilisce, in attuazione della Costituzione Italiana, dei principi stabiliti all'art. 3 dello statuto comunale e secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i criteri e le modalità per la concessione di benefici economici (bonus, contributi e sussidi) a sostegno delle famiglie, ed in particolare della genitorialità, per i seguenti settori d'intervento: maternità, natalità, prima infanzia in età prescolare e prima infanzia/adolescenza in età scolare.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le forme di sostegno economiche disciplinate da specifici regolamenti comunali.

1.2 Finalità

Con la presente disciplina l'Amministrazione si prefigge di rendere pertanto il più possibile mirate le opportunità di intervento nei settori di cui al precedente punto, riducendone la discrezionalità e favorendone l'appropriatezza, anche tenuto conto delle diverse misure, dirette o indirette (quali bonus, agevolazioni ed esenzioni) messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione, oltre che dalla stessa Amministrazione Comunale.

1.3 Attuazione

La Giunta comunale definisce annualmente, con proprio atto deliberativo, le modalità di attuazione degli interventi a sostegno della genitorialità in Val Liona, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2 - BONUS MATERNITÀ

2.1 Oggetto

Intervento economico a favore delle future mamme, finalizzato a sostenerle nelle spese della gravidanza e della prima fase post parto.

2.2 Misura del bonus

Fino a 500,00 euro/a gravidanza a favore dei beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

E' facoltà della Giunta comunale di modulare la misura del sussidio entro i limiti di reddito stabiliti al successivo **punto 2.6**.

Qualora lo stanziamento previsto in bilancio risultasse sottodimensionato rispetto alle esigenze, l'importo del bonus verrà ridotto proporzionalmente.

2.3 Spesa

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, strettamente legate alla gravidanza e alla prima fase post parto, per:

- degenze ospedaliere
- visite di controllo ostetrico ginecologiche
- ecografie ostetriche
- translucenza nucale e bitest
- amniocentesi e villocentesi
- esami del sangue
- analisi clinico chimiche e indagini genetiche
- parto in casa, in casa di maternità o in clinica
- partoanalgesia
- trattamento psicoterapico
- prestazioni fisioterapiche riabilitative del pavimento pelvico post parto
- acquisto medicinali necessari e prescritti dal medico

Le spese sostenute dovranno essere dichiarate su apposita modulistica, predisposta dal servizio comunale interessato ed essere distinte per ciascuna tipologia. In particolare dovrà essere indicata sia la spesa complessiva che le singole voci di spesa. Non sono ammesse dichiarazioni cumulative che non tengano conto della suddetta distinzione.

2.4 Presentazione domanda di contributo

I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di bonus potranno essere tutte le donne in gravidanza o le madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

- a) compimento del settimo mese gravidanza (inizio ottavo mese), accertata con documentazione rilasciata dal SSR
- b) parto prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, accertato con documentazione rilasciata dal SSR.

2.5 Requisiti

- residenza nel Comune di Val Liona ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - cittadina italiana;
 - cittadina di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*);
 - titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*);
 - titolare dello status di rifugiata e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*);
 - straniera residente di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero*).

Le condizioni di cui ai precedenti punti dovranno sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Sono esclusi coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda risultano insolventi nei confronti del Comune di Val Liona a seguito di solleciti di pagamento e/o avvisi di accertamento a loro notificati da parte dell'Ente e non abbiano attivato nel frattempo un piano rateale di rientro del debito.

In presenza di eventuali situazioni debitorie in cui non sia ancora iniziata la procedura di accertamento allo scadere del termine di presentazione della domanda di contributo, l'erogazione dello stesso sarà subordinata alla preventiva regolarizzazione, mediante il pagamento di quanto ancora dovuto, oppure attraverso l'attivazione di un piano rateale di rientro del debito, pena l'esclusione dal contributo.

2.6 Limiti di reddito

Il nucleo familiare del richiedente deve avere un I.S.E.E. non superiore a **euro 27.500,00** in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

2.7 Cumulabilità

I bonus maternità si cumula nel caso di parto gemellare o plurigemellare.

Per lo stesso tipo di spese di cui al precedente **punto 2.3**, il bonus è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Art. 3 - BONUS BEBÉ

3.1 Oggetto

Intervento economico finalizzato ad aiutare i genitori nell'affrontare quei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie correlate all'arrivo di un figlio nel nucleo familiare.

3.2 Misura del bonus

L'importo massimo del bonus è fino a 500,00 euro. Eventuali variazioni saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di bilancio.

Qualora lo stanziamento in bilancio risultasse sottodimensionato rispetto alle domande ammesse, l'importo del bonus verrà ridotto proporzionalmente.

3.3 Presentazione domanda di bonus

I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di contributo possono essere:

- c) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- d) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- e) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.

Non possono presentare domanda di contributo persone – o i componenti del loro nucleo familiare – che abbiano presentato analoga richiesta di beneficio economico in un altro Comune italiano per il/i medesimo/i figlio/i.

3.4 Requisiti

- residenza nel Comune di Val Liona di almeno uno dei genitori, appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - cittadino italiano;
 - cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*);
 - titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*);
 - titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*);
 - straniero residente di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero*).
- i soggetti beneficiari del contributo devono mantenere la residenza nel Comune di Val Liona per almeno 12 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo, pena la restituzione del contributo;
- nascita o adozione del bambino nell'anno di riferimento e che lo stesso sia iscritto all'anagrafe del Comune di Val Liona.

Le condizioni di cui ai precedenti punti dovranno sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Sono esclusi coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda risultano insolventi nei confronti del Comune di Val Liona a seguito di solleciti di pagamento e/o avvisi di accertamento a loro notificati da parte dell'Ente e non abbiano attivato nel frattempo un piano rateale di rientro del debito.

In presenza di eventuali situazioni debitorie in cui non sia ancora iniziata la procedura di accertamento allo scadere del termine di presentazione della domanda di contributo, l'erogazione dello stesso sarà subordinata alla preventiva regolarizzazione, mediante il pagamento di quanto ancora dovuto, oppure attraverso l'attivazione di un piano rateale di rientro del debito, pena l'esclusione dal contributo.

3.5 Limiti di reddito

Nessun limite di reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore è stabilito per l'erogazione del bonus.

3.6 Cumulabilità

Il bonus bebè si cumula in caso di parti gemellari o plurigemellari nonché di adozione anche plurime avvenute nell'anno di riferimento del contributo.

Il bonus di cui al presente documento è cumulabile con tutte le altre prestazioni pubbliche a sostegno della natalità.

Art. 4 - SUSSIDIO PRIMI PASSI

4.1 Oggetto

Intervento economico, a favore della prima infanzia in età prescolare, finalizzato ad aiutare i genitori ad affrontare quei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie correlate alla crescita di un figlio nei suoi primi anni di vita.

4.2 Misura del sussidio

L'importo massimo del sussidio è fino a 500,00 euro. Eventuali variazioni saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di bilancio.

E' facoltà della Giunta comunale di modulare la misura del sussidio entro i limiti di reddito stabiliti al successivo **punto 4.6**.

Qualora lo stanziamento previsto in bilancio risultasse sottodimensionato rispetto alle domande ammesse, l'importo del sussidio verrà ridotto proporzionalmente.

4.3 Spese

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute, nel periodo dal 1 gennaio fino al 15 dicembre dell'anno di riferimento, per l'acquisto di:

- prodotti per l'igiene del bambino
- pannolini
- apparecchi per l'allattamento
- alimenti per la crescita e lo svezzamento, compresi gli integratori alimentari quali complessi vitaminici e fermenti lattici.
- farmaci non rimborsabili dal SSN e da banco per bambini
- prodotti di medicazione per bambini
- apparecchi sanitari per bambini (o eventuali spese di affitto)

Le spese sostenute dovranno essere dichiarate su apposita modulistica, predisposta dal servizio comunale interessato.

4.4 Presentazione domanda di sussidio

I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di sussidio possono essere:

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.

4.5 Requisiti

- residenza nel Comune di Val Liona di almeno uno dei genitori, appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - cittadino italiano;
 - cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al*

diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

- titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*);
 - titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*);
 - straniero residente di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero*).
- i soggetti beneficiari del sussidio devono mantenere la residenza nel Comune di Val Liona per almeno 12 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, pena la restituzione di quanto percepito;
- presenza nel nucleo familiare di uno o più figli nati o adottati negli anni nel biennio antecedente l'anno di presentazione della domanda di concessione del bonus e che gli stessi siano iscritti all'anagrafe del Comune di Val Liona.

Le condizioni di cui ai precedenti punti dovranno sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Sono esclusi coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda risultano insolventi nei confronti del Comune di Val Liona a seguito di solleciti di pagamento e/o avvisi di accertamento a loro notificati da parte dell'Ente e non abbiano attivato nel frattempo un piano rateale di rientro del debito.

In presenza di eventuali situazioni debitorie in cui non sia ancora iniziata la procedura di accertamento allo scadere del termine di presentazione della domanda di contributo, l'erogazione dello stesso sarà subordinata alla preventiva regolarizzazione, mediante il pagamento di quanto ancora dovuto, oppure attraverso l'attivazione di un piano rateale di rientro del debito, pena l'esclusione dal contributo.

4.6 Limiti di reddito

Il nucleo familiare del richiedente deve avere un I.S.E.E. non superiore a **euro 27.500,00** in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

4.7 Cumulabilità

Per lo stesso tipo di spese di cui al precedente **punto 4.3**, il sussidio è cumulabile con altri sussidi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri sussidi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Art. 5 - CONTRIBUTO CRESCERE IN VAL LIONA

5.1 Oggetto

Intervento economico finalizzato a supportare le famiglie nei costi sostenuti nell'ambito della tutela del diritto allo studio e della formazione scolastica a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado.

5.2 Misura del contributo

L'importo massimo del contributo è fino a 200,00 euro. Eventuali variazioni saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di bilancio.

E' facoltà della Giunta comunale di modulare la misura del contributo entro i limiti di reddito stabiliti al successivo **punto 5.6**.

Qualora lo stanziamento previsto in bilancio risultasse sottodimensionato rispetto alle domande ammesse, l'importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente.

5.3 Spese

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute, nel periodo dal 1 luglio fino al 15 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, per:

- retta mensile (per Scuola dell'Infanzia)
- retta trasporto scuolabus
- acquisto buoni mensa
- spesa per libri di testo dati dal Comune di Val Liona in comodato (Scuola Secondaria di 1[^])
- acquisto libri testo per la scuola (Scuola Secondaria di 1[^])
- acquisto corredo scolastico (cancelleria e zaini)
- spese per iscrizione e/o retta mensile per attività di arricchimento formativo (corsi di musica, danza ed attività sportive in genere)

Le spese sostenute dovranno essere dichiarate su apposita modulistica, predisposta dal servizio comunale interessato.

5.4 Presentazione domanda di contributo

I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di contributo possono essere:

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.

5.5 Requisiti

- residenza nel Comune di Val Liona di almeno uno dei genitori, appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - cittadino italiano;
 - cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*);
 - titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*);
 - titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*);
 - straniero residente di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero*).
- i soggetti beneficiari del contributo devono mantenere la residenza nel Comune di Val Liona per almeno 12 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, pena la restituzione di quanto percepito;
- presenza all'interno del nucleo familiare di uno o più figli in età scolare compresa nella fascia dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, iscritti all'anagrafe del Comune di Val Liona ed all'anno scolastico di riferimento presso una delle Scuole (*Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1[^]*) presenti nel territorio comunale.

Le condizioni di cui ai precedenti punti dovranno sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Sono esclusi coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda risultano insolventi nei confronti del Comune di Val Liona a seguito di solleciti di pagamento e/o avvisi di accertamento a loro notificati da parte dell'Ente e non abbiano attivato nel frattempo un piano rateale di rientro del debito.

In presenza di eventuali situazioni debitorie in cui non sia ancora iniziata la procedura di accertamento allo scadere del termine di presentazione della domanda di contributo, l'erogazione dello stesso sarà subordinata alla preventiva regolarizzazione, mediante il pagamento di quanto ancora dovuto, oppure attraverso l'attivazione di un piano rateale di rientro del debito, pena l'esclusione dal contributo.

5.6 Limiti di reddito

Il nucleo familiare del richiedente deve avere un I.S.E.E. non superiore a **euro 27.500,00** in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

5.7 Cumulabilità

Per lo stesso tipo di spese di cui al precedente **punto 5.3**, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La Giunta definisce annualmente le modalità per la presentazione delle domande bonus/sussidio/contributo da inviare, pena la decadenza del beneficio economico, nei termini di pubblicazione di apposito bando relativo a ciascun settore d'intervento.

La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti gli stati e le qualità personali possedute dai richiedenti/beneficiari.

Art. 7 - ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e provvederà all'erogazione del sussidio secondo le disposizioni del presente bando.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini dell'erogazione del sussidio e pertanto escluse.

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa dichiarata (fatture, scontrini, ricevute fiscali) per due anni, decorrenti dalla data di riscossione del sussidio.

Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta la decadenza dal sussidio e l'eventuale restituzione dello stesso.

Art. 8 - CONTROLLI

Il Comune di Val Liona si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle dichiarazioni presentate attraverso la consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate o avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza.

Il soggetto richiedente per il quale, a seguito di accertamenti disposti dall'Ufficio competente, dovesse emergere:

- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sarà escluso dall'erogazione del sussidio e verrà denunciato alla Procura della Repubblica per falsa dichiarazione.
- il trasferimento della residenza anteriormente al periodo prescritto 12 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione del sussidio ovvero di irreperibilità accertata.

l'Ente interromperà immediatamente l'erogazione del beneficio economico ed agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento inerente e conseguente alle ipotesi di cui sopra.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE

La liquidazione del bonus/sussidio/contributo sarà disposta dal Responsabile del servizio interessato, mediante apposito atto, con le scadenze stabilite dalla Giunta Comunale.

Il beneficio economico sarà erogato esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale indicato dal richiedente. In caso di mancato possesso di conto corrente il sussidio sarà erogato mediante emissione di assegno da parte della Tesoreria comunale.

Il Comune di Val Liona e la Tesoreria comunale sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità per il mancato od errato introito del beneficio economico da parte di soggetto diverso dal richiedente o nel caso di errata segnalazione degli estremi sui cui effettuare il bonifico (bancario o postale).

Art.10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento Generale europeo sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679).

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento e le eventuali modifiche entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.